

ALLEGATO N. 7

REGOLAMENTO RIGUARDANTE L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI RELATIVE ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANZIONI DISCIPLINARI

A) Comportamenti da sanzionare:

Venir meno ai seguenti impegni assunti nel Patto di Corresponsabilità

- a) Essere puntuali, frequentare regolarmente le lezioni, adempiere assiduamente gli impegni di studio, avendo cura di portare sempre il materiale occorrente.
- b) Favorire in modo positivo lo svolgimento dell'attività didattica e formativa, garantendo costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della classe e dell'istituto.
- c) Dimostrare nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- d) Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando l'ambiente scolastico inteso come insieme di persone, oggetti e situazioni.
- e) Presentarsi a scuola con un abbigliamento consono all'ambiente ed evitare assolutamente l'utilizzo di un linguaggio offensivo o scurrile .
- f) Comportarsi in maniera corretta durante l'intervallo, sostando solo nel corridoio del proprio corso senza accedere agli altri piani e avendo cura di non correre e di non giocare a palla.
- g) Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- h) Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti.
- i) Contribuire a rendere accogliente l'ambiente scolastico e ad averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
- j) Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d'Istituto.
- k) Mantenere puliti i bagni durante il loro uso e le classi e i bagni da loro usati.

Comportamenti da sanzionare:

- 1) plagio, attivo e/o passivo, nell'esecuzione di verifiche e compiti didattici; suggerimenti non autorizzati a compagni impegnati nelle prove di valutazione;
- 2) falsificazione di firme dei genitori/affidatari;
- 3) manomissione o alterazione di documenti scolastici;
- 4) lesioni a carattere involontario per negligenza o inosservanza delle disposizioni;
- 5) danneggiamenti volontari, furti o sottrazioni;
- 6) coinvolgimento in litigi con eventuali comportamenti aggressivi verbali e/o fisici;
- 7) aggressioni non pianificate;
- 8) aggressioni pianificate;
- 9) Violazione del Regolamento sull'uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi mobili
- 10) Offese, minacce, tentativi di isolare –ridicolizzare compagni, azioni di bullismo dirette o indirette , collaborazione nelle stesse per discriminazioni a persone o istituzioni (religioni, autorità, etnie ecc), perpetuate nell'ambiente scolastico o in stretta connessione con lo stesso (ad esempio su scuolabus, social network quali gruppo WhatsApp di classe,...)
- 11) azioni o ingiurie gravemente lesive della dignità della persona o collaborazione nelle stesse perpetuate nell'ambiente scolastico, perpetuate nell'ambiente scolastico o in stretta connessione con lo stesso (ad esempio su scuolabus, social network quali gruppo WhatsApp di classe,...)

Nei confronti dell'alunno, responsabile di comportamenti contrari a quanto specificato ai precedenti articoli sono disposti, a seconda dei casi: interventi di richiamo/sanzioni

Per entrambe le tipologie l'alunno ha sempre il diritto di essere ascoltato per l'esposizione delle

proprie ragioni.

INTERVENTI DI RICHIAMO E SANZIONI - SOGGETTI COMPETENTI:

TIPO DI INTERVENTO/SANZIONE	SOGGETTO COMPETENTE	COMPORTAMENTI SCORRETTI (numeri, non osservare quanto previsto dalle lettere)
I) Rimprovero verbale	Personale in servizio	a) , b), c), d), f), g), h), i), j), k) 4)
II) Nota sul Registro di classe e comunicazione alla famiglia	Insegnante	a) , b), c), d), e), f), g), h), i), k), j), 1), 2), 3), 4), 6), 9)
III) lettera di informazione/richiamo rivolta ai genitori/affidatari	dirigente scolastico.	a) , b), c), d). e), f), g), i), j), k), 1), 2), 3), 4), 6), 7) 9), 10), 11)
IV) attività socialmente utili alla comunità scolastica o sospensione dell'intervallo	Dirigente scolastico/Consiglio di classe, con la presenza dei rappresentanti dei genitori	c), d). e), f), g), i), j), k), 1), 2), 3), 4), 5), 6) 7), 8), 9), 10), 11)
V) allontanamento dalla comunità scolastica sino a quindici giorni.	Consiglio di classe, con la presenza dei rappresentanti dei genitori	c), d) e), g), j), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11)
VI) allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni, esclusione dallo scrutinio finale e/o non ammissione all'esame conclusivo del 1° ciclo; per comportamenti che prevedano situazione di rischio grave, per alunni, personale e l'alunno medesimo, può essere disposto l'allontanamento dalla comunità scolastica sino al permanere della predetta situazione di rischio.	Consiglio d'istituto	g), 5), 8), 9), 10), 11)

Si terrà inoltre conto nell'irrogazione della sanzione della ricorrenza o meno del comportamento scorretto rilevato e di eventuali circostanze attenuanti (disagio sociale, provocazioni ricevute, condizioni patologiche e/o di sofferenza psicologica, riconoscimento della colpa) o aggravanti (recidive, premeditazione, azioni di gruppo, danni a soggetti con fragilità).

B) MODALITA'

1- Il rimprovero verbale può essere disposto da ciascun operatore scolastico; interventi di livello superiore sono sempre disposti o promossi dagli insegnanti o dal Dirigente Scolastico.

2- L'insegnante o il Dirigente Scolastico che rileva i comportamenti non conformi ricostruisce i fatti,

ascolta le ragioni degli alunni coinvolti e valuta le eventuali responsabilità. Sulla base della predetta valutazione, a seconda dei casi:

a) dispone autonomamente l'intervento di richiamo;

b) ove ritenga sussistano le condizioni per l'irrogazione di sanzioni disciplinari sottopone i fatti all'attenzione del Consiglio di classe. Nel caso in cui l'insegnante non faccia parte dell'organo collegiale cui compete l'irrogazione della sanzione, l'insegnante medesimo redige una sintetica relazione scritta sui fatti indirizzata al Dirigente Scolastico. Ove i docenti della classe dell'alunno ritengano la sussistenza delle condizioni per irrogare una sanzione ne danno immediata comunicazione al Dirigente scolastico cui compete la decisione di convocare, in via straordinaria, il consiglio di classe, allargata alla presenza dei rappresentanti dei genitori o di promuovere la convocazione del Consiglio d'Istituto.

3- Le sanzioni sono notificate al genitore/affidatario dell'alunno in forma di comunicazione scritta espressa prima della decorrenza e dovrà contenere:

- descrizione dei fatti e loro valutazione sulla base dei criteri di cui al precedente punto "A";
- durata dell'allontanamento e decorrenza;
- indicazioni relative al mantenimento dei rapporti con la scuola durante il periodo di allontanamento;
- indicazioni sulle possibilità di ricorso.

Nell'applicazione delle sanzioni che concernono la riparazione o il risarcimento dei danni saranno tenuti presenti i seguenti criteri:

la famiglia sarà tenuta a provvedere direttamente o a rifondere il danno mediante versamento sul conto corrente postale della scuola;

- il valore del bene sarà determinato dalla somma necessaria per la riparazione o la sostituzione.

Nel caso in cui non venga individuato il responsabile del danno, tutta la classe o gruppo di alunni Coinvolti possono essere tenuti al risarcimento del danno.

ORGANO DI GARANZIA.

L'Organo di garanzia interno è costituito da: il Dirigente Scolastico, un docente e due genitori.

L'organo di garanzia interno decide, su richiesta dei genitori o di chiunque ne abbia interesse legittimo su eventuali conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. (vedere allegato 5 Bis, regolamento dell'organo di garanzia). L' U.S.P. decide in via definitiva su reclami proposti dai genitori o da chiunque ne abbia interesse contro la violazione al regolamento ministeriale, anche contenute nel Regolamento di Istituto.

Regolamento dell'Organo di Garanzia

1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento.

2. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente scolastico, che ne assume la presidenza, un docente e due genitori indicati dal Consiglio di Istituto.

3. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.

4. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti.

5. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 5 giorni prima della seduta.

6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.

7. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. L'Organo di garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 5, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi dei genitori contro le sanzioni disciplinari comminate agli alunni.

9. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il Presidente dell'Organo di garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo non oltre 15 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

10. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

11. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

12. L'Organo di garanzia, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, decide anche sui conflitti che, all'interno della scuola, sorgano in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Avverso l'irrogazione della sospensione fino a 15 giorni disposta dal Consiglio di classe e oltre i 15 giorni disposta da Consiglio d'Istituto è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, al U.S.P. provinciale che decide in via definitiva, sentita la sezione del Consiglio Scolastico Provinciale avente competenze per il grado di scuola cui appartiene l'alunno.